

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1982

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BELLONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1995

Introduzione dell'obbligo del casco nelle corse ciclistiche,
amatoriali, dilettantistiche e professionistiche

ONOREVOLI SENATORI. - La tragica morte del venticinquenne Fabio Casartelli, durante una tappa del *Tour de France*, ultima di una drammatica serie risalente nel tempo, impone di introdurre come obbligatorio l'uso del casco in tutte le gare, siano esse amatoriali che dilettantistiche, ovvero professionistiche.

Sarà compito del Ministro dei lavori pubblici (che ha competenza sulla circo-

lazione stradale in genere), determinare con proprio decreto le sue caratteristiche.

Sulla necessità di introdurre siffatta normativa, non dovrebbero esservi dubbi di sorta.

Infatti, l'uso di tale protezione consentirà certamente di ridurre le conseguenze delle cadute cui sono esposti i ciclisti.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

1. È fatto obbligo a tutti i partecipanti a gare e manifestazioni ciclistiche, siano esse amatoriali, dilettantistiche ovvero professionistiche, di indossare il casco protettivo di cui all'articolo 2.

Art. 2.

1. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro competente in materia di sport, determinerà, con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le caratteristiche tecniche del casco.

Art. 3.

1. È fatto obbligo agli organizzatori e sponsorizzatori delle gare ciclistiche di cui all'articolo 1, di vigilare affinché ogni partecipante alla gara sia dotato del casco di cui all'articolo 2, escludendo coloro che ne siano sprovvisti e squalificando quelli che durante la gara non lo indossino.

Art. 4.

1. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 3 sarà punito con la pena dell'ammenda da uno a cinque milioni per ogni concorrente che risulti non dotato del casco, ovvero non sia stato squalificato ed escluso dalla gara per non averlo indossato.

Art. 5.

1. Il concorrente che partecipi alla gara privo del casco o che ometta di indossarlo,

benchè fornitone, sarà punito con l'am-menda da lire cinquecentomila a lire due-milioni.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli-cazione nella *Gazzetta Ufficiale*.